

# TI\_GERICHTE 52.2015.60 vom 30. April 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-04-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2015.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.60)

FR: TI\_GERICHTE 52.2015.60 du 30 avril 2015

IT: TI\_GERICHTE 52.2015.60 del 30 aprile 2015

## Regeste

Commesse pubbliche. Criteri d'idoneità. Referenze per lavori analoghi

## Erwägungen

### E. 1

referenza per realizzazioni di lavori analoghi portati a termine negli ultimi 15 anni, precisandone l'anno, l'oggetto, il committente, la persona di riferimento e l'importo e allegando all'offerta i documenti comprovanti (cfr. anche pos. R223.091) . Al committente era riservata la facoltà di procedere ad adeguate verifiche (cfr. pos. R223.091, 252.110 e 252.210). Il capitolato (pos. R223.090) definiva il concetto di lavori analoghi , nella misura in cui specificava che deve trattarsi di opere relative a correzione di corsi d'acqua con blocchi di pietrame di grosse dimensioni (scogliere d'arginatura, muri ciclopici a secco o legati con calcestruzzo) e rilevati nel contesto di opere fluviali con un importo minimo per singolo appalto di fr. 100'000.- (IVA esclusa) - ritenuto che decisivo ai fini del calcolo dell'importo era l'ammontare dei lavori di costruzione (esclusa la fornitura del pietrame), oltre alla quota parte delle installazioni (..). 3.2. Ferme queste disposizioni e considerate le caratteristiche dell'opera messa a concorso, in concreto per "lavori analoghi" potevano dunque essere intesi soltanto singoli appalti (con valore > a fr. 100'000.-) aventi per oggetto la realizzazione (costruzione) di opere idrauliche (arginature) destinate a correggere dei corsi d'acqua, mediante l'impiego di blocchi pietrame di grande volume. 3.3. In concreto, la ricorrente ha prodotto una referenza concernente le opere da impresario costruttore e manutenzione manufatti sgomberi materiali , per un importo di fr. 115'694.20, riconducibili ai periodi ( anno ) 2008-2011 e 2012-2016 . A comprova di questa referenza ha allegato l'invito e l'estratto del capitolato del concorso indetto dal Consorzio \_\_\_\_\_ per la " Manutenzione manufatti e sgombero materiale \_\_\_\_\_ - Opere da impresario costruttore periodo 2008- 2011 ", accompagnato da sette fatture (emesse tra il 2009 e il 2014). Interpellato dal consulente del committente, con scritto 12 dicembre 2014 l'insorgente ha specificato che l'importo includeva le forniture di pietrame (< di fr. 2'000.-), precisando tra l'altro che gli appalti del \_\_\_\_\_ per due quadrienni consecutivi erano subordinate a delle referenze in lavori di arginature o costruzioni di manufatti in alveo (..) . Preso atto di questi documenti e del rapporto di valutazione del proprio consulente, la stazione appaltante ha risolto di escludere dalla gara l'insorgente, ritenendo insufficiente la referenza addotta, sia per la natura sostanzialmente diversa dei lavori, sia per il loro valore. La decisione resiste alle critiche dell'insorgente. 3.4. Dalla documentazione prodotta dalla RI 1 non risulta infatti che i lavori oggetto della referenza presentino un adeguato grado di analogia con l'opera messa a concorso: i citati atti di gara non si riferiscono infatti a opere relative a correzioni di corsi d'acqua - ovvero alla costruzione di arginature finalizzate a correggere corsi d'acqua mediante impiego di blocchi di grandi dimensioni (ad es.

scogliere) - ma a semplici opere di manutenzione ordinaria o sgombero di materiale , ovvero opere finalizzate alla conservazione di manufatti esistenti, che esigono più che altro una pianificazione e prontezza d'intervento (cfr. citato invito al concorso e estratto capitolato). Anche le fatture si riferiscono unicamente a interventi di manutenzione, come conferma la dichiarazione dell'ente deliberatario agli atti (cfr. doc. I, scritto 14 novembre 2014 del \_\_\_\_\_). Poco conta invece che il capitolato di quel concorso richiedesse referenze per lavori di arginature o costruzione manufatti in alveo (cfr. citato estratto, ad criteri di aggiudicazione); rilevante è piuttosto che quello stesso capitolato esigesse anche referenze per lavori analoghi , definiti - in quel caso - quali lavori di manutenzione di parti d'opera (anche al di fuori dell'ambito dei corsi d'acqua (..). Punto, quest'ultimo, che non fa che corroborare la natura delle opere oggetto di quell'appalto - di manutenzione e pulizia di riali in determinati comprensori - sostanzialmente diversa da quella dell'appalto in questione (costruzione di nuove arginature). Ferme queste premesse, già per questo motivo, è dunque certo che l'insorgente, non avendo soddisfatto il criterio di idoneità in discussione, conformemente alle disposizioni di gara (pos. R223.091), non poteva che essere esclusa dalla procedura di aggiudicazione. Immune da violazioni di diritto è dunque la decisione della stazione appaltante. 3.5. Stante quanto precede, può rimanere aperta la questione di sapere se i lavori di manutenzione oggetto della referenza addotta si riferissero ad un singolo appalto (cfr. pos. R223.090) - per il quale sarebbero stati differiti i tempi di esecuzione, secondo quanto afferma la ricorrente in questa sede (cfr. replica, pag. 4) - o a più delibere per periodi diversi - come invece sembra risultare dalla sua offerta e dal complemento d'informazione 12 dicembre 2014 di cui si è detto. Tanto meno occorre soffermarsi sul valore di queste opere, come spiegato, sostanzialmente divergenti da quelle messe a concorso. 4. Da respingere è infine la generica obiezione con cui la ricorrente censura alla deliberataria la mancanza di un'autorizzazione per l'esercizio delle professioni di trasportatore di merci su strada ai sensi della relativa legge federale. Non esercitando una simile attività a titolo professionale, ma ritirando unicamente il proprio materiale dalla ditta che glielo fornirà, non è dato di vedere per quale motivo dovrebbe disporre di una simile licenza (cfr. duplica CO 1, pag. 3). Neppure l'insorgente del resto lo spiega. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere respinto. 6. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo al gravame. 7. La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm), la quale rifonderà inoltre alla resistente CO 1, assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili, commisurata in funzione dell'esito della causa (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.- già anticipata dalla ricorrente, resta interamente a suo carico. La ricorrente rifonderà inoltre un identico importo CO 1 a titolo di ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La segretaria